



COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02

del Consiglio comunale

**OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022
nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022.**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ing.
ENDRIZZI STEFANO (Sindaco)		
BRUNI SERGIO		
ABRAM LORETTA		
BERTOLDI AGATA	X	
DALPIAZ ENRICO	X	
DAZ DANIELE	X	
DAZ RENZO		
PEDRANZ STEFANO		
SEPPI DENIS		
ROSSI ROBERTO		

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Endrizzi Stefano* nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

- Che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

- Che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- Che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*”.

Considerato che nella G.U. n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Il Ministro dell'interno con il *decreto 28 febbraio 2020* (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Con successivo D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 (G.U. N. 70 del 17.03.2020) è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020.

Ricordato che, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 12.08.2019 avente ad oggetto: "Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.", con cui il Comune di Ronzone si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economica patrimoniale per gli esercizi 2019 e 2020.

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 01 del 05.05.2020, con cui l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che sarà allegata, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 31 dicembre della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (il comma 831 della citata norma, ha apportato una modifica all'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell' 8 aprile 2019 con la quale l'Ente esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Evidenziato, per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;

- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;

- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;

- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:

- a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);

- i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);

- a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823);

Considerato quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza locale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 30.12.2019, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020- 2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 87 di data 18.12.2019.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, redatta per la parte contabile e comprenderne il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazione fornite dai vari servizi comunali.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 dd. 30.03.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e la nota integrativa al fine di presentarli al Consiglio Comunale.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Preso atto che per l'anno 2020 non risulta necessario assumere specifico provvedimento in merito alle aliquote Imis in quanto nulla è variato rispetto all'anno 2019 e pertanto si confermano le aliquote, le deduzioni e le detrazioni IMIS, stabilite con propria deliberazione N. 01 dd. 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 15 dd. 12.08.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 779 del 6 marzo 2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, allegati alla presente deliberazione;

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente eseguibile e ss.mm., ed in particolare il titolo II con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. N. 1060 del 23.04.2020.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 19 e 20 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 41/93 n. 1 e ss.mm. data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Stefano Pedranz e Renzo Daz constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano

presenti e votanti n. 07 (sette)

voti favorevoli n. 07 (sette)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, incluso la sezione riferita alla programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022.

4) DI CONFERMARE che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei funzionari.

5) DI DARE ATTO che per l'anno 2020 non risulta necessario assumere specifico provvedimento in merito alle aliquote IMIS in quanto nulla è variato rispetto all'anno 2019 e pertanto si confermano le aliquote, le deduzioni e le detrazioni stabilite con propria deliberazione N. 01 dd. 28.03.2018.

6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

7) DI DARE ATTO CHE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.

8) DI DARE EVIDENZA ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata gestione del bilancio così approvato,

con voti favorevoli n. 07 (sette), contrari n. / (/), astenuti n. / (/), espressi per alzata di mano da n. 07 (sette) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Ronzone, 05.05.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Diego Grandi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ronzone, 05.05.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Diego Grandi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to sig. Endrizzi Stefano

Il Segretario Comunale
f.to dott. Carlo Gius

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico comunale

dal 06.05.2020 al 16.05.2020

Li, 06.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius

Deliberazione, dichiarata per l'urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Li, 05.05.2020

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 06.05.2020

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius